

Roma, 11 maggio 2026

FAQ PER REFERENTI ECM – APRILE 2026

La complessità dei processi attraverso cui si estrinseca l'Educazione Continua in Medicina per i professionisti sanitari richiede da parte dei Referenti ECM degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista un lavoro costante di aggiornamento.

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria dei Fisioterapisti è da sempre impegnata con un'azione di supporto attraverso molteplici attività, tra cui la formazione e la realizzazione di strumenti *ad hoc*.

Il presente documento vuole essere una guida, aggiornata ad aprile 2026 e specificamente rivolta ai Referenti degli Ordini territoriali, al fine di sostenerli nel lavoro di assistenza ai propri iscritti.

La guida, elaborata dal Gruppo di Lavoro Referenti ECM – Segretari¹ ha inoltre beneficiato della revisione da parte della dottoressa Alice Santoponte del CoGeAPS, a cui vano i nostri ringraziamenti. Si coglie l'occasione, inoltre, per ringraziare il dottor Roberto Monaco e l'ingegner Matteo Cestari, rispettivamente Presidente ed esperto informatico CoGeAPS.

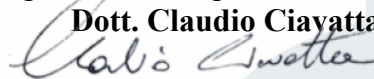
Nella definizione delle domande sono state utilizzate le richieste più frequenti ricevute attraverso i canali di comunicazione, in particolare il gruppo whatsapp dei Referenti ECM (che registra la puntuale disponibilità di diversi colleghi a fornire risposte, in particolare da parte del nostro collega Paolo Angelo Cirillo, che ringraziamo), organizzate in 7 aree tematiche:

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Generali | 1-2 |
| 2. Cogeaps | 3-25 |
| 3. Sanzioni | 26 |
| 4. Dossier Formativo | 27-30 |
| 5. Liberi professionisti | 31-32 |
| 6. Pensionati | 33-34 |
| 7. Esoneri ed Esenzioni | 35-43 |

Al fine di facilitare la sua consultazione è presente un indice che raggruppa tutte le domande, consentendo di individuare immediatamente la risposta al quesito ricevuto.

Il Consigliere con delega alla Formazione ECM

Dott. Claudio Ciavatta



¹ Gruppo di Lavoro Referenti ECM – Segretari:

1. Claudio Ciavatta, Consigliere nazionale FNOFI con delega alla formazione ECM
2. Luca Francini, Segretario FNOFI
3. Paolo Angelo Cirillo, Referente ECM OFI Bergamo
4. Giovanni Mintrone, Referente ECM OFI Pisa-Livorno-Grosseto
5. Sofia Pesavento, Segretario OFI Belluno-Treviso-Vicenza-Verona
5. Claudia Pignatari D'Errico, Segretario OFI Basilicata

Indice

Generali

1. Quali sono i punti della Delibera 1/2025?
2. Quali sono le Tematiche di Interesse Nazionale individuate per il Triennio 2026-2028?

Cogeaps

3. Sul portale CoGeAPS vedo i corsi che ho frequentato ma c'è scritto che "la partecipazione non verrà considerata per il soddisfacimento dell'obbligo formativo in quanto antecedente la decorrenza dell'obbligo stesso". Cosa significa?
4. Nel Triennio precedente risulterò NON CERTIFICABILE per la mancanza di 10 crediti. Quest'anno ho fatto un corso da 50 crediti; Posso spostare solo i 10 crediti che mi servono?
5. Un collega si è cancellato dall'Ordine di appartenenza. Deve essere comunque in regola per l'anno in corso?
6. Un collega precedentemente iscritto all'Ordine, si è cancellato per un determinato periodo e poi si è iscritto di nuovo. Come è da considerare il periodo di sospensione dal punto di vista dell'obbligo formativo?
7. Un professionista che svolge attività di tutoraggio durante il tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia ha diritto ai crediti ECM? Se sì, quale procedura deve seguire?
8. C'è un limite per l'acquisizione di crediti in autoformazione?
9. Se un professionista è iscritto a due Ordini professionali deve acquisire il doppio dei crediti formativi?
10. Sul Portale CoGeAPS si può inserire una data antecedente all'iscrizione all'Ordine come data di inizio dell'obbligo formativo?
11. Quando si fa una richiesta di Esonero sul Portale CoGeAPS per un Corso Universitario che eroga 60 CFU, chi fa il calcolo per sapere a quanti ECM corrisponde?
12. Un iscritto ci ha chiesto la stampa dei Certificati di Attestazione o di Certificazione di un Triennio. Come si fa?
13. Che differenza c'è tra ATTESTAZIONE e CERTIFICAZIONE?
14. Come faccio a visionare i profili degli iscritti al mio Ordine sul Portale CoGeAPS?
15. Un iscritto ha spostato per sbaglio dei crediti ECM ad un Triennio precedente. È possibile annullare l'operazione?
16. Ho scaricato da CoGeAPS le statistiche che analizzano la situazione di tutti gli iscritti, ma non risulta aggiornata alle situazioni dei singoli professionisti. Come mai?
17. I crediti per attività di tutoraggio possono essere richiesti anche dai docenti universitari?
18. Un iscritto si è visto riconoscere solo parzialmente la partecipazione ad alcuni corsi perché il Portale dice che ha raggiunto il "limite massimo per l'evento del tipo formazione reclutata". Cosa significa?
19. Sento spesso parlare di percentuali riguardanti la tipologia di crediti che si possono acquisire. Posso sapere quali sono nello specifico per poter rispondere in modo più preciso agli iscritti al mio Ordine?

20. Un professionista neolaureato non riesce ad accedere al Portale CoGeAPS, quale può essere il motivo?
21. Se in un Triennio ho acquisito più crediti rispetto al fabbisogno formativo posso spostarli al Triennio successivo?
22. Un iscritto non è in regola con il Triennio 2023-2025 e nella Delibera 1/2025 non è prevista la possibilità di sanare quel Triennio. Cosa deve fare?
23. Per il Triennio 2026-2028 sono ancora previste delle riduzioni per la partecipazione a corsi su "Vaccini e Strategie Vaccinali"?
24. Quali sono le riduzioni applicate al fabbisogno formativo per il Triennio 2026-2028?
25. Un iscritto deve cambiare il codice fiscale con cui è registrato nel portale CoGeAPS. Qual è la procedura?

Sanzioni

26. Cosa succede se non sono in regola con l'obbligo formativo del Triennio?

Dossier Formativo

27. Che cos'è il Dossier Formativo Individuale?
28. Che cos'è il Dossier Formativo di Gruppo? Come faccio a caricarlo?
29. Quali sono i bonus previsti per la creazione dei Dossier Formativi per il Triennio 2026-2028?
30. Se un professionista ha caricato il proprio Dossier Formativo Individuale e il suo Ordine ne carica uno di Gruppo, le riduzioni sono cumulabili?

Liberi professionisti

31. Mi hanno detto che, essendo libero professionista, non devo acquisire i crediti ECM e che solo i dipendenti pubblici sono sottoposti all'obbligo formativo.
32. Le STP iscritte all'Ordine devono assolvere all'obbligo formativo?

Pensionati

33. I colleghi in pensione devono maturare i crediti ECM?
34. Se un professionista rimane iscritto all'Ordine ma non esercita la professione deve comunque assolvere all'obbligo formativo?

Esoneri ed Esenzioni

35. Quali sono i casi in cui è prevista l'ESENZIONE dall'obbligo formativo?
36. Quali sono i casi in cui è previsto l'ESONERO dall'obbligo formativo?
37. È prevista l'Esenzione dall'obbligo formativo per i Fisioterapisti non vedenti?
38. Un iscritto deve fare domanda di Esonero per la frequentazione di Laurea Magistrale o Master. Quando deve inoltrare la richiesta?
39. Un iscritto è stato per diversi mesi nel Paese di origine per svolgere le pratiche del ricongiungimento familiare e non è riuscito a stare al passo con la formazione. Può essere chiesto qualche tipo di esonero per questi casi?
40. Un iscritto sta frequentando il Corso di Laurea in Scienze Motorie. Può chiedere l'Esonero per il periodo di frequenza?
41. Il servizio civile universale dà diritto a richiedere l'Esenzione?
42. Le richieste di Esonero/Esenzione, Caricamento o Spostamento dei crediti possono essere espletate solo dal professionista o anche dall'Ordine Professionale?

43. Se un iscritto ha presentato una domanda di Esonero/Esenzione e scopre che questa ha reso non validi dei crediti acquisiti può chiedere di cancellarla?

1. Quali sono i punti della Delibera 1/2025?

All'interno della Delibera 1/2025 sono stati introdotti tre importanti concetti riguardo il recupero dei crediti dei Trienni precedenti. Vediamo quali:

- RECUPERO TRIENNIO 2020/2022

L'acquisizione dei crediti formativi relativi al Triennio 2020/2022 è consentita fino al 31/12/2025, mentre la possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30/06/2026.

- CREDITI COMPENSATIVI

È il punto che introduce i Crediti Compensativi. In pratica il sistema prenderà in considerazione gli ultimi 3 Trienni (dal 2014/2016 al 2020/2022) facendo una somma totale dei fabbisogni formativi e dei crediti effettivamente acquisiti, sia in questi tre trienni, sia nel corso dei trienni 23-25 e 26-28. Queste due somme verranno messe a confronto e, nel caso in cui il totale dei crediti acquisiti superi il totale dei fabbisogni formativi, il professionista vedrà riconosciuta la certificabilità di tutti i Trienni, anche se in uno o più di questi risultava inadempiente.

Se invece il totale dei crediti acquisiti fosse ancora inferiore alla somma dei fabbisogni formativi, il professionista dovrà sommare questa differenza al fabbisogno complessivo del Triennio 2026/28 per sanare la propria posizione.

- PREMIALITA'

I Professionisti che hanno assolto al proprio fabbisogno formativo in tutti i Trienni partendo dal 2014/2016 riceveranno un bonus di 20 crediti nel Triennio 2023/2025 e di 20 crediti nel Triennio 2026/2028.

Per i professionisti il cui obbligo partiva dal Triennio 2017/2019 il bonus sarà di 15 crediti.

Per i professionisti il cui obbligo partiva dal Triennio 2020/22 il bonus sarà di 10 crediti.

[Torna all'indice](#)

2. Quali sono le Tematiche di Interesse Nazionale individuate per il Triennio 2026-2028?

Per il Triennio 2026-2028 sono state individuate le seguenti Tematiche di Interesse Nazionale (tra parentesi gli Obiettivi corrispondenti per i Dossier Formativi):

- Gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario (20, 32, 33);
- Fertilità (20, 32, 33);
- Responsabilità Professionale (6, 20, 32, 33);
- Medicina di genere (18, 20, 32, 33);
- Modelli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale (9, 20, 32 33);
- Sanità digitale (17, 20, 32, 33, 35);
- Formazione in infezioni ospedaliere (20, 32, 33);
- Antimicrobico-resistenza (20, 32, 33);
- Formazione sull'uso improprio del Fentanyl e di altri oppioidi sintetici (10, 20, 22, 32, 33);
- Health Tecnology Assessment – HTA (20, 29, 32, 33);

- Salute mentale (20, 22, 32, 33);
- Gestione dei bisogni di salute delle persone con disabilità (20, 32, 33);
- Preparazione e risposta alle emergenze infettive (10, 13, 20, 30, 31, 32, 33);
- Vaccini e strategie vaccinali (20, 32, 33);
- Gestione delle patologie croniche (20, 22, 32, 33);
- Donne e minori vittime di violenza (20, 22, 32, 33);
- Gestione del paziente oncologico (20, 32, 33);
- Malattie rare (18, 20, 32, 33);
- Gestione del rischio clinico (6, 20, 32, 33);
- Appropriatezza delle cure (6, 20, 32, 33).

[Torna all'indice](#)

3. Sul portale Co.Ge.A.P.S. vedo i corsi che ho frequentato ma c'è scritto che “la partecipazione non verrà considerata per il soddisfacimento dell'obbligo formativo in quanto antecedente la decorrenza dell'obbligo stesso”. Cosa significa?

Secondo la normativa, l'obbligo formativo parte dal 1° Gennaio successivo all'iscrizione all'Ordine Professionale. Questo significa che tutti i corsi che il professionista ha svolto prima di questa data non possono essere conteggiati per il soddisfacimento dell'obbligo formativo.

Uno dei casi più particolari è dato dal fatto che, prima del 2019, i fisioterapisti erano sprovvisti di un Ordine di riferimento. Questo ha fatto sì che, dopo la creazione del maxi Ordine, CoGeAPS al primo accesso utile abbia chiesto ai professionisti da quale data decorresse il loro obbligo formativo. Per i professionisti che hanno inserito la data di iscrizione all'Ordine, il sistema ha calcolato la data di inizio obbligo da quel momento, rendendo non validi i crediti acquisiti da corsi frequentati negli anni precedenti.

CoGeAPS prevede il cambio di questa data dichiarata solo per i professionisti iscritti nel 2018 o nel 2019. Per gli iscritti dal 2020 in poi non è più modificabile.

[Torna all'indice](#)

4. Nel Triennio precedente risulta “NON CERTIFICABILE” per la mancanza di 10 crediti. Quest'anno ho fatto un corso da 50 crediti; Posso spostare solo i 10 crediti che mi servono?

No, i crediti acquisiti tramite i corsi non sono frazionabili utilizzando la funzione di spostamento dei crediti. Se viene effettuato uno spostamento questo riguarda tutti i crediti acquisiti con quello specifico corso.

Diverso è per la funzione dei crediti compensativi, in cui i crediti in eccesso sono utilizzati in maniera “cumulativa” tra i vari trienni per sanare eventuali crediti mancanti nei trienni 14-16, 17-19 e 20-22.

[Torna all'indice](#)

5. Un collega si è cancellato dall'Ordine di appartenenza. Deve essere comunque in regola per l'anno in corso?

In caso di cancellazione dall'Ordine Professionale, l'obbligo formativo non permane per l'anno in corso qualora la cancellazione avvenga entro il 30 giugno del medesimo anno.

L'obbligo formativo sussiste invece se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno dell'anno corrente.

[Torna all'indice](#)

6. Un collega precedentemente iscritto all'Ordine, si è cancellato per un determinato periodo e poi si è iscritto di nuovo. Come è da considerare il periodo di sospensione dal punto di vista dell'obbligo formativo?

In caso di cancellazione dall'Ordine di appartenenza e successiva reiscrizione, l'obbligo formativo sussiste per l'anno in corso qualora la reiscrizione avvenga entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

Se invece la reiscrizione avviene dopo il 30 giugno l'obbligo non sussiste per l'anno in corso.

La decorrenza della reiscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica le reiscrizioni da parte dell'Ordine Professionale.

Nel caso in cui il professionista si cancelli e si iscriva nuovamente nel medesimo anno, l'obbligo per quell'anno persiste.

Eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengono azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione.

[Torna all'indice](#)

7. Un professionista che svolge attività di tutoraggio durante il tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia ha diritto ai crediti ECM? Se sì, quale procedura deve seguire?

Sì, i Fisioterapisti che svolgono attività di tutoraggio per i tirocinanti del Corso di Laurea in Fisioterapia hanno diritto all'assegnazione di crediti ECM, il cui caricamento sul Portale CoGeAPS non è però automatico, in quanto questi crediti rientrano nell'ambito dell'autoformazione, e devono quindi essere inseriti direttamente dal professionista. Alcune Università rilasciano un certificato con l'ammontare delle ore di tutoraggio effettuate per facilitare questo inserimento. Come attività di autoformazione viene riconosciuto 1 credito ECM ogni 15 ore di tutoraggio.

[Torna all'indice](#)

8. C'è un limite per l'acquisizione di crediti in autoformazione?

Sì, il massimo di crediti acquisiti in autoformazione che può essere riconosciuto ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo è il 20% del fabbisogno totale del Triennio. Superata questa percentuale altri crediti acquisiti con autoformazione non saranno ritenuti validi.

[Torna all'indice](#)

9. Se un professionista è iscritto a due Ordini professionali deve acquisire il doppio dei crediti formativi?

No, il riconoscimento del Professionista e del suo fabbisogno sul Portale CoGeAPS avviene tramite il suo codice fiscale, quindi, anche se risulta iscritto a due Ordini differenti, il suo fabbisogno formativo rimane sempre di 150 crediti a Triennio, fatti salvi eventuali esoneri, esenzioni o riduzioni cui il professionista ha diritto e che possono diminuire il fabbisogno formativo individuale di un iscritto.

[Torna all'indice](#)

10. Sul Portale CoGeAPS si può inserire una data antecedente all'iscrizione all'Ordine come data di inizio dell'obbligo formativo?

Per quanto riguarda i Fisioterapisti e le altre professioni che prima della creazione del Maxi Ordine TSRM-PSTRP non avevano un Ordine proprio di appartenenza, nel 2018 il Portale CoGeAPS aveva chiesto ai professionisti di inserire la data di inizio del proprio obbligo formativo; di fronte a questa domanda molti hanno messo come data di partenza dell'obbligo quella dell'anno di laurea (o titolo equipollente), mentre altri hanno inserito la data di iscrizione all'Ordine. Per chi ha avuto la possibilità di fare questa scelta nel 2018 è ancora possibile modificare la data rivolgendosi direttamente al CoGeAPS, mentre per chi si è iscritto dal 2019 in poi non è più possibile.

A livello pratico, chi ha messo come inizio dell'obbligo formativo la data di iscrizione all'Ordine pur avendo cominciato a lavorare anni prima, vedrà vanificati i crediti acquisiti prima di quella data poiché il sistema li riconosce antecedenti al proprio obbligo formativo.

Per i Trienni che risultano antecedenti all'obbligo non sarà quindi possibile richiedere la Certificazione ma solo l'Attestazione.

[Torna all'indice](#)

11. Quando si fa una richiesta di Esonero sul Portale CoGeAPS per un Corso Universitario che eroga 60 CFU, chi fa il calcolo per sapere a quanti ECM corrispondono?

Non esiste una correlazione tra CFU ed ECM. I crediti scalati per la richiesta di Esonero in caso di Corso Universitario vengono considerati per l'anno in cui il Corso è stato frequentato maggiormente (es. per un Corso che dura da Ottobre 2025 a Giugno 2026, l'Esonero viene considerato per l'anno 2026) ed equivalgono a 1/3 dell'obbligo formativo individuale del triennio.

[Torna all'indice](#)

12. Un iscritto ci ha chiesto la stampa dei Certificati di Attestazione o di Certificazione di un Triennio. Come si fa?

La stampa dei Certificati di Attestazione o di Certificazione di un determinato Triennio va fatta dall'Ordine di appartenenza dell'iscritto e non può essere fatta dal singolo professionista. Dovrebbe essere recapitata all'Ordine una richiesta di rilascio con pagamento di marca da bollo, dopodiché il Presidente dell'Ordine o il Referente ECM dello stesso, entrano nel profilo dell'iscritto con le credenziali dell'Ordine e possono cliccare, in fondo alla pagina inerente ai crediti ECM, i tasti "STAMPA ATTESTAZIONE" o "STAMPA CERTIFICAZIONE".

[Torna all'indice](#)

13. Che differenza c'è tra ATTESTAZIONE e CERTIFICAZIONE?

L'ATTESTAZIONE è un certificato che serve a dichiarare quanti crediti ECM sono stati acquisiti in un determinato Triennio, o fino al periodo di richiesta per un Triennio in corso, e può essere rilasciato dall'Ordine di appartenenza tramite richiesta dell'iscritto con relativo pagamento di marca da bollo. Per un Triennio in corso e non ancora terminato è possibile richiedere solo il certificato di Attestazione, così come per i Trienni conclusi ma con obbligo formativo non soddisfatto.

La CERTIFICAZIONE è invece il documento che attesta l'effettivo soddisfacimento dell'obbligo formativo di un determinato Triennio ed è disponibile solo a Triennio concluso.

[Torna all'indice](#)

14. Come faccio a visionare i profili degli iscritti al mio Ordine sul Portale CoGeAPS?

Per visionare i profili degli iscritti al proprio Ordine bisogna eseguire l'accesso al Portale dall'apposita AREA RISERVATA (<https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.it>) utilizzando le credenziali rilasciate da CoGeAPS ai Presidenti dei singoli Ordini.

[Torna all'indice](#)

15. Un iscritto ha spostato per sbaglio dei crediti ECM ad un Triennio precedente. È possibile annullare l'operazione?

Sì. Nonostante sul Portale il singolo professionista non possa annullare autonomamente lo spostamento, se l'iscritto ha spostato crediti erroneamente l'Ordine può richiedere al CoGeAPS di annullare l'operazione inviando una mail all'indirizzo dedicato ordini@cogeaps.it.

[Torna all'indice](#)

16. Ho scaricato da CoGeAPS le statistiche che analizzano la situazione dei tutti gli iscritti, ma non risulta aggiornata alle situazioni dei singoli professionisti. Come mai?

La situazione statistica fornita dal Portale CoGeAPS dipende dagli aggiornamenti che il Portale stesso effettua 2/3 volte all'anno; quindi, è aggiornata alla data dell'ultimo aggiornamento, mentre le situazioni dei profili degli iscritti sono in "tempo reale", sempre tenendo conto della tempistica di 90 giorni per il caricamento dei crediti.

È lo stesso motivo per cui, per qualche mese, non è possibile visualizzare i professionisti neoiscritti, quelli trasferiti e quelli cancellati.

[Torna all'indice](#)

17. I crediti per attività di tutoraggio possono essere richiesti anche dai docenti universitari?

No, per l'insegnamento universitario non sono previsti crediti ECM.

[Torna all'indice](#)

18. Un iscritto si è visto riconoscere solo parzialmente la partecipazione ad alcuni corsi perché il Portale dice che ha raggiunto il "limite massimo per l'evento del tipo formazione reclutata". Cosa significa?

A partire dal 2018, quando si partecipa ad un evento accreditato ECM, al momento dell'iscrizione viene chiesto se il partecipante è stato "reclutato". Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato; oppure un professionista che partecipa ad un corso di formazione pagato dall'Azienda di appartenenza.

Il numero massimo di crediti acquisibili da reclutato è pari ad 1/3 del fabbisogno formativo del professionista.

[Torna all'indice](#)

19. Sento spesso parlare di percentuali riguardanti la tipologia di crediti che si possono acquisire. Posso sapere quali sono nello specifico per poter rispondere in modo più preciso agli iscritti al mio Ordine?

La Formazione Continua apre alla possibilità di acquisizione dei crediti ECM in svariate modalità. Restano tuttavia dei paletti che bisogna rispettare. Le percentuali da rispettare e da ricordare per poter dare informazioni precise agli iscritti sono le seguenti:

- Almeno il 40% dei crediti deve essere acquisito in qualità di discente, ovvero di partecipante. Non c'è nessun limite invece per quello che concerne la modalità di fruizione dell'attività (in presenza, FAD, webinar ecc.).
- Fino al 60% dei crediti possono essere acquisiti in qualità di docente (relatore, attività di moderazione, responsabile scientifico ecc.) o per attività di formazione individuale. Oltre questa percentuale i crediti non saranno riconosciuti per il soddisfacimento del fabbisogno formativo. Inoltre, non possono essere acquisiti più di 50 crediti ECM per la partecipazione ad un singolo evento formativo.
- Fino al 20% dei crediti possono essere acquisiti mediante attività di autoformazione (lettura di articoli ecc.). Anche in questo caso, i crediti in eccedenza non saranno riconosciuti.
- Fino al 20% dei crediti possono essere acquisiti mediante la partecipazione ai corsi obbligatori per svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7).
- Fino a 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale può essere acquisito tramite formazione reclutata.

[Torna all'indice](#)

20. Un professionista neolaureato non riesce ad accedere al Portale CoGeAPS, quale può essere il motivo?

Il Portale CoGeAPS viene aggiornato in media 2/3 volte l'anno. I professionisti neolaureati non possono accedere fino all'aggiornamento successivo alla loro iscrizione semplicemente perché il sistema non riconosce ancora il loro codice fiscale. Bisogna pazientare di solito qualche mese.

[Torna all'indice](#)

21. Se in un Triennio ho acquisito più crediti rispetto al fabbisogno formativo posso spostarli al Triennio successivo?

No, di base nella formazione continua non è previsto lo spostamento dei crediti, né ai Trienni precedenti né a quelli successivi. Gli spostamenti sono stati resi possibili negli ultimi anni grazie a misure straordinarie per rendere possibile il sanamento delle posizioni non certificabili.

[Torna all'indice](#)

22. Un iscritto non è in regola con il Triennio 2023-2025 e nella Delibera 1/2025 non è prevista la possibilità di sanare quel Triennio. Cosa deve fare?

Con la Delibera 1/2026 il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua per il Triennio 2023-2025 è stato prorogato al 31/12/2028. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30/06/2029.

[Torna all'indice](#)

23. Per il Triennio 2026-2028 sono ancora previste delle riduzioni per la partecipazione a corsi su “Vaccini e Strategie Vaccinali”?

Sì. Ai professionisti che acquisiranno crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali nel Triennio 2026-2028 verrà riconosciuto un bonus, per il Triennio 2029-2031, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti nel Triennio 2026-2028 su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti.

[Torna all'indice](#)

24. Quali sono le riduzioni applicate al fabbisogno formativo per il Triennio 2026-2028?

Per il Triennio 2026-2028 sono previste varie riduzioni in base all'andamento tenuto nel Triennio precedente e ad azioni eseguite durante il Triennio in corso.

Nello specifico verranno riconosciuti:

- 30 crediti ai Professionisti che nel Triennio 2023-2025 hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- 15 crediti ai Professionisti che nel Triennio 2023-2025 hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
- 40 crediti per la costruzione del Dossier Formativo Individuale (non cumulabile con quello di gruppo);
- 30 crediti per la creazione del Dossier Formativo di Gruppo (non cumulabile con quello individuale);
- 20 crediti ai Professionisti che hanno soddisfatto il Dossier Formativo Individuale o di Gruppo nel Triennio 2023-2025;
- 20 crediti ai Professionisti che, alla data del 03/07/2025, risultavano già certificabili nei Trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022;
- 15 crediti ai Professionisti, il cui obbligo formativo ha avuto inizio nel Triennio 2017-2019, che, alla data del 03/07/2025, risultavano già certificabili nei Trienni 2017-2019 e 2020-2022;
- Numero di crediti effettivamente conseguiti (per un massimo di 10) ai Professionisti che nel Triennio 2023-2025 hanno conseguito crediti ECM in materia di vaccini e strategie vaccinali.

[Torna all'indice](#)

25. Un iscritto deve cambiare il codice fiscale con cui è registrato nel portale CoGeAPS Qual è la procedura?

Se un iscritto ha necessità di cambiare il codice fiscale con cui è registrato nel portale, può contattare il proprio Ordine di appartenenza. L'OFI dovrà prima cambiare il CF dell'iscritto all'interno del database di FNOFI, quindi inviare una PEC a CoGeAPS in cui deve inserire il vecchio CF, quello nuovo e la lista dei codici identificativi degli eventi ECM registrati sul portale (con relativo numero di Edizione. Es. 4567-1) con il codice fiscale Vecchio. Questo è necessario altrimenti gli eventi con relativi crediti non saranno riconosciuti dal sistema una volta effettuato il cambio di CF.

[Torna all'indice](#)

26. Cosa succede se non sono in regola con l'obbligo formativo del Triennio?

Sono previsti due tipi di sanzioni se non si è in regola con l'obbligo formativo del Triennio: Disciplinari e Assicurative.

Per quanto riguarda quelle disciplinari, comminate dall'Ordine di appartenenza, ancora non si hanno certezze poiché la CNFC ha prorogato nuovamente la data utile per mettersi in regola con i Trienni dal 2014/16 al 2023/25 fino al 31/12/2028, quindi con la scadenza del Triennio che comincerà nel 2026. Si parla comunque, come detto, di sanzioni disciplinari a vari livelli, che dovrebbero andare, in ordine di gravità, dall'Avvertimento, alla Censura, alla Sospensione dall'Ordine per un periodo da 1 a 6 mesi, fino alla Radiazione nei casi più gravi.

Per quanto riguarda le sanzioni assicurative, partiranno invece già con gli inadempienti del Triennio 2023/25, nello specifico per coloro che non hanno soddisfatto almeno il 70% del proprio fabbisogno formativo. In questo caso, a partire da Aprile 2026 (data in cui si avranno le posizioni definitive degli iscritti agli Ordini), le Assicurazioni potranno decidere di non far valere la propria copertura nei confronti dell'iscritto.

[Torna all'indice](#)

27. Che cos'è il Dossier Formativo Individuale?

Il Dossier Formativo Individuale è uno strumento a disposizione del singolo professionista per "guidare" la propria formazione durante il Triennio. È una sorta di progetto in cui il professionista dichiara quali sono gli obiettivi che desidera raggiungere durante il Triennio formativo. Questi obiettivi vengono divisi in tre categorie (Obiettivi Tecnico Professionali, Obiettivi di Processo e Obiettivi di Sistema) composte a loro volta da varie voci.

Il professionista può decidere quale percentuale dedicare ad ogni singolo Obiettivo e scegliere poi tante voci quante sono le decine percentuali prescelte (Es. 60% per gli Obiettivi Tecnico Professionali = fino a 6 voci, 30% per gli Obiettivi di Processo = fino a 3 voci, 10% di Obiettivi di Sistema = 1 voce).

Il Dossier Formativo può essere creato nei primi due anni del Triennio (2026 o 2027 per il Triennio 2026-2028)) e terrà conto di tutti i crediti ottenuti nel Triennio.

È possibile modificare il proprio Dossier Formativo ma solo una volta all'anno.

Non sono in alcun modo utilizzabili i crediti soggetti a spostamento tra i Trienni.

[Torna all'indice](#)

28. Che cos'è il Dossier Formativo di Gruppo? Come faccio a caricarlo?

Il Dossier Formativo di Gruppo rappresenta una serie di obiettivi che un Ordine o un'Azienda propone per i propri iscritti. Non rappresenta nessun obbligo per l'iscritto ma è un'opportunità in più per avere delle agevolazioni e indirizzare la formazione verso determinati argomenti.

L'Ordine che crea il Dossier Formativo deve scegliere di destinare delle percentuali a tre tipi diversi di obiettivi (Tecnico Professionali – di Processo – di Sistema).

Per caricarlo sul Portale CoGeAPS è necessario ricevere le credenziali (diverse da quelle utilizzate per vedere la situazione degli iscritti) che devono essere inserite per entrare nell'Area Riservata. Una volta entrati bisogna caricare un file con l'elenco dei codici fiscali degli iscritti al proprio Ordine e quindi decidere quale percentuale destinare ai vari tipi di obiettivi. In base

alla percentuale scelta, all'interno della tipologia di obiettivi è possibile selezionare il numero corrispondente di voci (es. 60%=6 voci, 40%=4 voci ecc.).

[Torna all'indice](#)

29. Quali sono i bonus previsti per la creazione dei Dossier Formativi per il Triennio 2026-2028?

Per quanto riguarda i Dossier Formativi di Gruppo i bonus rimangono invariati rispetto ai Trienni precedenti, ossia 30 crediti per la costruzione e 20 crediti per la realizzazione.

La novità riguarda i Dossier Formativi Individuali, a carico dei singoli professionisti, per i quali è previsto un bonus di 40 crediti per la creazione e di 30 crediti per la realizzazione.

[Torna all'indice](#)

30. Se un professionista ha caricato il proprio Dossier Formativo Individuale e il suo Ordine ne carica uno di Gruppo, le riduzioni sono cumulabili?

No, le riduzioni per la costruzione dei Dossier Formativi non sono cumulabili, semplicemente il professionista avrà più possibilità di soddisfarli e di avere la riduzione di 20 crediti nel Triennio successivo.

[Torna all'indice](#)

31. Mi hanno detto che, essendo libero professionista, non devo acquisire i crediti ECM e che solo i dipendenti pubblici sono sottoposti all'obbligo formativo.

No. TUTTI i professionisti sanitari sono sottoposti all'obbligo formativo, indipendentemente dal tipo di regime lavorativo e indipendentemente dal fatto di esercitare o meno la professione se regolarmente iscritti all'Ordine Professionale.

[Torna all'indice](#)

32. Le STP iscritte all'Ordine devono assolvere all'obbligo formativo?

No, le STP non devono assolvere al fabbisogno formativo in quanto tali, la responsabilità della formazione, e quindi il soddisfacimento dell'obbligo formativo, è in capo al singolo professionista.

[Torna all'indice](#)

33. I colleghi in pensione devono maturare i crediti ECM?

I professionisti sanitari in pensione sono esentati automaticamente dall'obbligo formativo se hanno superato i 70 anni di età. In caso contrario, cioè se svolgono attività continuativa, devono comunicarlo al CoGeAPS e sono soggetti all'adempimento dell'obbligo formativo.

Al di là dell'esenzione automatica, i professionisti possono caricare l'esenzione manualmente, se non svolgono più attività professionale o la svolgono in maniera saltuaria, con un reddito derivante inferiore ai 5000€ annui, a prescindere dall'età.

Inoltre, i Professionisti in pensione possono comunque partecipare alle attività formative ECM e gli eventuali crediti formativi acquisiti possono essere utilizzati automaticamente dal CoGeAPS per il recupero di eventuali debiti formativi pregressi.

[Torna all'indice](#)

34. Se un professionista rimane iscritto all'Ordine ma non esercita la professione deve comunque assolvere all'obbligo formativo?

Sì, l'assolvimento dell'obbligo formativo non è determinato dallo svolgimento della professione ma dall'iscrizione all'Ordine professionale.

[Torna all'indice](#)

35. Quali sono i casi in cui è prevista l'ESENZIONE dall'obbligo formativo?

L'esenzione dall'obbligo formativo può essere richiesta direttamente dal professionista, che dovrà fare richiesta sul Portale CoGeAPS, per i seguenti casi:

- congedo di maternità e paternità;
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
- congedo per adozione e affidamento preadottivo;
- aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale;
- congedo retribuito per assistenza ai figli con disabilità;
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dal CCNL delle categorie di appartenenza;
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dal CCNL delle categorie di appartenenza;
- assenza per malattia così come disciplinato dal CCNL delle categorie di appartenenza;
- richiamo alle armi; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della croce rossa italiana;
- aspettativa per incarico di direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale;
- aspettativa per cariche pubbliche elettive;
- aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacco/aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dal CCNL delle categorie di appartenenza;
- professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;
- congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità;
- professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono ammissibili i medesimi istituti di cui sopra, laddove applicabili.

L'Esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dall'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata.

Il calcolo dell'Esenzione, ove coincidente con l'anno solare, sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo. L'Esenzione non può, in alcun caso, eccedere di 1/3 dell'obbligo formativo individuale per ciascun anno di attribuzione.

[Torna all'indice](#)

36. Quali sono i casi in cui è previsto l'ESONERO dall'obbligo formativo?

L'Esonero dall'obbligo formativo può essere richiesto direttamente dal professionista sanitario, che dovrà fare richiesta, sul Portale CoGeAPS, per i seguenti casi:

- Laurea Triennale;

- Laurea Specialistica;
- Laurea Magistrale;
- Corsi di Specializzazione;
- Dottorato di Ricerca;
- Master Universitari di Primo e Secondo Livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno;
- Corsi di Perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- Corso di Formazione Manageriale;
- I Corsi Universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del Triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

La durata dell'Esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'Esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza.

Al professionista sanitario viene tuttavia concessa la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'Esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'Esonero.

La misura dell'esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell'ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero.

L'esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

[Torna all'indice](#)

37. È prevista l'Esenzione dall'obbligo formativo per i Fisioterapisti non vedenti?

No, non è prevista l'Esenzione dall'obbligo formativo per i professionisti non vedenti

[Torna all'indice](#)

38. Un iscritto deve fare domanda di Esonero per la frequentazione di Laurea Magistrale o Master. Quando deve inoltrare la richiesta?

La domanda di Esonero in caso di frequentazione della Laurea Magistrale può essere presentata in due occasioni, alla fine del primo anno e alla fine del corso, ma è consigliabile, se non ci fossero particolari necessità, presentarla direttamente sul Portale CoGeAPS al termine del corso, quindi dei due anni.

[Torna all'indice](#)

39. Un iscritto è stato per diversi mesi nel Paese di origine per svolgere le pratiche del ricongiungimento familiare e non è riuscito a stare al passo con la formazione. Può essere chiesto qualche tipo di esonero per questi casi?

Sì, è possibile chiedere l'Esenzione per "Gravi Motivi Familiari" dove per gravi motivi si intendono "situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente (o anche LP) o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di famigliari".

L'Esenzione è di 2 crediti ogni 15 giorni di sospensione dell'attività lavorativa per la motivazione citata.

[Torna all'indice](#)

40. Un iscritto sta frequentando il Corso di Laurea in Scienze Motorie. Può chiedere l'Esonero per il periodo di frequenza?

No, il Regolamento AgeNaS si riferisce a "Corsi Universitari Sanitari finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari", quindi sono esclusi tutti quei corsi che non hanno una valenza di tipo sanitario.

[Torna all'indice](#)

41. Il servizio civile universale dà diritto a richiedere l'Esenzione?

No, il Servizio Civile Universale non è indicato tra le voci delle possibili Esenzioni.

[Torna all'indice](#)

42. Le richieste di Esonero/Esenzione, Caricamento o Spostamento dei crediti possono essere espletate solo dal professionista o anche dall'Ordine Professionale?

Tutte le operazioni consentite sul Portale CoGeAPS sono pensate per essere espletate direttamente dal singolo professionista (a parte quelle di esclusiva competenza degli Ordini, come ad esempio la stampa delle Attestazioni/Certificazioni), ma è possibile espletarle anche in quanto Ordine, previa autorizzazione dell'iscritto.

[Torna all'indice](#)

43. Se un iscritto ha presentato una domanda di Esonero/Esenzione e scopre che questa ha reso non validi dei crediti acquisiti può chiedere di cancellarla?

Sì. L'Ordine può revocare un Esonero/Esenzione presentata da un iscritto per modificare la sua situazione ECM. È bene però valutare cosa comporta la cancellazione di un Esonero/Esenzione sul totale del debito formativo.

[Torna all'indice](#)